














REGIONE PUGLIA

Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione
Servizio Politiche per il lavoro

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 giugno 2013, presso il Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia, alla presenza dell'Assessore al Lavoro, Leo Caroli, si sono incontrate le organizzazioni sindacali e le organizzazioni datoriali di seguito indicate:

- CONFARTIGIANATO PUGLIA 
- LEGA COOP 
- CONFCOOPERATIVE PUGLIA 
- CONFPROFESSIONI PUGLIA 
- CONFINDUSTRIA PUGLIA 
- ABI PUGLIA
- CNA PUGLIA 
- CONFARTIGIANATO PUGLIA
- CONFAPI PUGLIA
- CONFCOMMERCIO PUGLIA
- CONFESERCENTI PUGLIA
- CLAA PUGLIA 
- CGIL PUGLIA 
- CISL PUGLIA 
- UIL PUGLIA 
- CISAL PUGLIA 
- UGL PUGLIA
- INPS PUGLIA
- ITALIA LAVORO
- **VISTI**
- l'art. 2, co. 36, legge 22 dicembre 2008 n. 203 e s.m.i.;
- l'art. 19, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, con la legge 28 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i.;
- l'art. 7-ter, decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con

- la legge 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.;
- l'art. 2, commi da 136 a 141, legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i.;
- l'art. 1, commi da 29 a 34, legge 13 dicembre 2010 n. 220;
- l'art. 18, decreto legge n. 607 del 2011, convertito con modificazioni dall'art. 1, legge n. 111 del 15.07.2011;
- l'Accordo per gli ammortizzatori sociali in deroga stipulato il 27 aprile 2009 e le successive modifiche e integrazioni;
- l'intesa Stato - Regioni sottoscritta in data 26 novembre 2012
- l'accordo Regione Parti sociali del 29 giugno 2011
- la legge n. 183 dell'11 novembre 2011.
- l' art.3 comma 17 della legge n.92/2012
- il regolamento per l'accesso alle prestazioni FISR per la riduzione dell'orario di lavoro per crisi congiunturali adottato dall'Ente Bilaterale dell'Artigianato pugliese in vigore dal 1 gennaio 2013;
- il documento condiviso tra le Regioni e P.A. per la gestione degli ammortizzatori in deroga 2013 nel corso del Coordinamento tecnico del 30 gennaio 2013;
- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012;
- l'accordo sottoscritto il 14 febbraio 2013 tra il Ministero del Lavoro e la Regione Puglia con il quale sono stati destinati 61.853.298,40 milioni di euro a valere sui fondi nazionali per la concessione o per la proroga ind eroga alla vigente normativa degli ammortizzatori sociali;
- i successivi stanziamenti destinati alla Regione Puglia;
- il D.l. n. 54 del 21 maggio 2013 recante interventi urgenti in tema di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Le parti, come sopra indicate, convengono quanto segue in relazione alla erogazione degli AA.SS. in deroga per il **periodo a partire dal 1 luglio 2013 e sino al 31 dicembre 2013**.

Le Parti, di fronte al perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi, confermano la validità della strategia adottata per il contrasto alla crisi occupazionale nella regione Puglia, attraverso un sistema di tutele fornite dagli ammortizzatori sociali in deroga e l'attuazione di interventi di politiche attive del lavoro.

Preso atto preliminarmente **dell'assoluta insufficienza delle risorse** sin qui attribuite dal Governo per gli ammortizzatori in deroga regionali, e consapevoli che le stesse sono totalmente insufficienti a coprire le richieste pervenute sino al 30 giugno 2013, al fine di non impedire in via definitiva l'accesso agli ammortizzatori in deroga, per un periodo transitorio e **con l'auspicio che il Governo provveda alla inderogabile attribuzione di ulteriori indispensabili risorse**, stabiliscono di procedere alla sottoscrizione del presente Accordo che ha validità, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2013.

Ribadito che le clausole derivanti da successive disposizioni normative o regolamentari o contenute in modifiche degli Accordi Stato - Regioni sono di diritto inserite nel presente Accordo anche in sostituzione di clausole che dovessero eventualmente risultare difformi rispetto alla disciplina sopravvenuta.

Confermato, preliminarmente, che **non saranno possibili autorizzazioni di trattamenti** a partire dal momento in cui l'INPS comunicherà l'esaurimento delle risorse stanziare e che nessuna autorizzazione verrà concessa a partire dal momento in cui gli importi autorizzati supereranno l'ammontare di risorse effettivamente assegnate all'INPS.

Al fine di consentire un costante monitoraggio della spesa rispetto alle risorse assegnate, le parti condividono la scelta della Regione di autorizzare esclusivamente le prime due mensilità in relazione alle istruttorie di mobilità valutate positivamente dall'Inps e trasmesse alla Regione con riferimento al primo quadrimestre 2013.

Le parti concordano di incontrarsi entro la fine del mese di settembre 2013 per un monitoraggio sull'andamento delle istanze relative agli ammortizzatori in deroga. In tale sede si procederà a

(Handwritten signatures and initials at the bottom of the page)

valutare la opportunità che le risorse finanziarie eventualmente disponibili possano essere principalmente destinate a salvaguardare i posti di lavoro esistenti.

Le Parti, fermo restando quanto previsto dall'Accordo del 1 febbraio 2013, nel testo coordinato redatto a seguito dell'Intesa del 12 aprile 2013 (**da ora in avanti denominato "ACCORDO"**), che si intende **integralmente richiamato, con particolare riferimento alle clausole di contingentamento temporale delle autorizzazioni di Cassa Integrazione e mobilità in deroga.**

Al fine di non penalizzare le imprese e i lavoratori che potrebbero incorrere nella decadenza dei termini per la presentazione delle domande di cassa integrazione e mobilità in deroga, pur nella consapevolezza che al momento non vi sono risorse per la copertura del secondo semestre del 2013.

Stabiliscono:

che le imprese potranno presentare una domanda di **Cassa integrazione in deroga** secondo le regole stabilite nell'ACCORDO, per il **periodo 1 luglio - 31 dicembre 2013**, e per un massimo di sei mensilità, facendo riferimento al testo coordinato pubblicato. Resta fermo l'obbligo di allegare alla domanda cartacea la documentazione prevista dal citato ACCORDO secondo le modalità ivi disciplinate che vengono integralmente confermate.

Al fine di risolvere specifiche crisi di settore e aziendali le parti riconoscono alla Regione, anche per i precedenti periodi del 2013 la facoltà di autorizzare trattamenti di Cassa integrazione in deroga, al di fuori dalle ipotesi indicate dall'ACCORDO, sulla base di specifici atti adottati a livello regionale, nella misura del 5% delle risorse assegnate dal Ministero, in coerenza con quanto previsto nel documento condiviso tra le Regioni e P.A. per la gestione degli ammortizzatori in deroga 2013 nel corso del Coordinamento tecnico del 30 gennaio 2013.

Con riguardo alla **mobilità in deroga**, le parti concordano di prevedere la possibilità di presentare domanda per una **proroga fino a sei mesi**, in capo a coloro che alla data del 30 aprile 2013 risultino in mobilità in deroga, **ferme restando tutte le preclusioni e le scadenze di cui all'ACCORDO**. In particolare, si conferma che, come già previsto nell'ACCORDO, ciascun lavoratore potrà godere al massimo di 24 mesi di trattamento di indennità di mobilità.

Viene parimenti concessa la possibilità di presentare nuove istanze di mobilità in deroga, fermi restando i requisiti di cui all'ACCORDO, a partire dal primo luglio 2013 per una durata massima di 6 mensilità.

Resta fermo che **le domande di Cassa Integrazione in deroga e di mobilità in deroga non saranno in nessun caso istruite, autorizzate e liquidate, in assenza di ulteriori e idonei stanziamenti da parte del Governo e ferma restando la necessità di copertura finanziaria.**

La presentazione delle domande non implica in alcun modo il diritto a godere dei trattamenti relativi in assenza di copertura finanziaria.

Si conferma che le domande di Cassa Integrazione saranno istruite e autorizzate secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande in cartaceo, complete in ogni loro parte, presso il protocollo della Regione, esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui alle risorse assegnate in favore della Regione Puglia. Il monitoraggio della spesa sarà assicurato dall'INPS che fornirà mensilmente i dati relativi alla spesa per competenza 2013.

Il presente Accordo è valido sino al 31 dicembre 2013.

Bari, lì 28 giugno 2013.

Letto, confermato e sottoscritto

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom.]